

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2019, n. 1065

**Piano Paesaggistico Territoriale Regionale. Aggiornamento e Revisione - Costituzione della Cabina di Monitoraggio**

Assente l'Assessore alla Pianificazione Territoriale Prof. Alfonsino Piscichio, sulla base dell'istruttoria espletata d'intesa tra la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e il Servizio pianificazione strategica ambiente, territorio e industria, confermata dalla dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e dal Direttore del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, riferisce quanto segue il Vice Presidente:

**PREMESSO CHE:**

- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) all'articolo 135, comma 1, prevede che *«Lo Stato e le regioni assicurano che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: "piani paesaggistici". L'elaborazione dei piani paesaggistici avviene congiuntamente tra Ministero e regioni, limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettere b), c) e d), nelle forme previste dal medesimo articolo 143»;*
- il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, all'articolo 143, comma 2, prevede che *«Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono stipulare intese per la definizione delle modalità di elaborazione congiunta dei piani paesaggistici, salvo quanto previsto dall'articolo 135, comma 1, terzo periodo. Nell'intesa è stabilito il termine entro il quale deve essere completata l'elaborazione del piano. Il piano è oggetto di apposito accordo fra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce altresì i presupposti, le modalità ed i tempi per la revisione del piano (...) »;*
- la L. R. 7 ottobre 2009, n. 20, "Norme per la pianificazione paesaggistica", all'art. 1, comma 1, prevede che *«Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale»;*
- in data 16 gennaio 2015, è stato sottoscritto, tra Regione Puglia e Mibact, l'Accordo di copianificazione per l'approvazione del piano paesaggistico territoriale regionale, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i (di seguito Accordo di copianificazione);
- con Deliberazione n. 176 del 16 febbraio 2015, pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), in conformità alle previsioni dell'art. 1 della L. R. 20/2009;
- con il Regolamento Regionale 9 dell'11 marzo 2015, pubblicato sul BURP n° 38 del 18 marzo 2015, sono state emanate norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico;
- nel periodo successivo all'approvazione del PPTR sono pervenute, da parte di uffici tecnici comunali, di commissioni locali del paesaggio e, più in generale, di operatori e cittadini, molteplici richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative contenute nel PPTR;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 1514 del 27 luglio 2015, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo *"Prime linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione"*, con cui sono state fornite risposte alle principali e più frequenti domande (FAQ) giunte nei primi mesi di vigenza del PPTR ed, in particolare:

- richieste di chiarimenti rispetto all'accertamento di compatibilità paesaggistica;
  - coordinamento tra pareri paesaggistici e valutazione di impatto ambientale;
  - pareri di compatibilità paesaggistica;
  - chiarimenti rispetto a specifiche prescrizioni o misure di salvaguardia e utilizzazione;
  - incongruenze tra norma, cartografia e situazioni in punto di fatto;
  - applicazioni della norma transitoria;
  - autorizzazioni paesaggistiche ex post e condoni,
- con Circolare dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale prot. n. 432 del 10.06.2016, sono stati forniti ulteriori chiarimenti al Piano Paesaggistico Territoriale (PPTR) di cui alla DGR 176 del 16.02.2015;
  - con DPR n. 31 del 13.02.2017 è stato emanato il *"Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dell'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata"* ed è stato abrogato il DPR n. 139 del 9.07.2010;
  - con Deliberazione n. 2123 del 5 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato l'analisi condotta dal gruppo di lavoro costituito da funzionari del Dipartimento mobilità e qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio, al fine di favorire la piena attuazione del PPTR e di ricomporre in un quadro di analisi unitario e strutturato tutte le criticità emerse nel primo periodo di vigenza del PPTR, individuando appropriati percorsi di risoluzione amministrativo-procedurale delle problematiche emerse;
  - con Deliberazione di Giunta regionale n. 2331 del 28 dicembre 2017, la Regione ha approvato il Documento di indirizzo *"Linee interpretative per l'attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) approvato con DGR 176 del 16/02/2015. Approvazione"*, con cui sono state fornite risposte ad ulteriori richieste di chiarimento in merito alla corretta interpretazione di alcune disposizioni normative del PPTR;
  - con nota prot. n. 1648 del 28 febbraio 2019, la Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio ha convocato al fine di procedere ad alcune misure correttive delle NTA del PPTR il Segretariato regionale della Puglia del MIBAC ad un incontro propedeutico alla definizione di un percorso condiviso volto a valutare e discutere dell'applicazione dell'articolo 104 cc. 4 e 5 delle NTA;
  - con nota prot. 7354 del 12 marzo 2019 la Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MIBAC ha comunicato di ritenere che la sede più opportuna, per una propedeutica analisi delle eventuali misure correttive da apportare al PPTR, sia il Comitato Tecnico istituito con DGR 1371 del 10 luglio 2012 e aggiornato con DGR 945 del 12 maggio 2015 e che la necessità di sottoporre il PPTR a revisione, come previsto dall'articolo 104 delle NTA, deve prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio da effettuare con il contributo specifico delle Soprintendenze ABAP e della Direzione Generale avente il ruolo di coordinamento, di indirizzo e di controllo dell'attività di tutela esercitata dalle Soprintendenze;
  - con Deliberazione n. 819 del 2 maggio 2019 pubblicata sul BURP n. 57 del 28/05/2019 la Giunta regionale ha approvato il Quadro di Assetto dei Tratturi;
  - l'Accordo di copianificazione tra Regione e MIBAC stabilisce all'art. 3, comma 2, che presupposti per la revisione e aggiornamento del PPTR, su richiesta motivata di una delle parti, sono:
    - le attività di monitoraggio dell'Osservatorio di cui all'art. 4 della L. R. 20/2009, comma 3, lett. e);
    - l'attività di adeguamento dei piani urbanistici generali e territoriali comunali e provinciale e loro varianti di cui all'art. 97 delle NTA del Piano, nonché la valutazione di conformità di cui all'art. 100 per i piani adeguati al PUTT/P;
    - la richiesta di rettifica e aggiornamento laddove emergano errate localizzazioni e perimetrazioni come previsto dall'art. 104 delle NTA;
    - l'entrata in vigore di ogni altro provvedimento statale o regionale specificamente finalizzato alla tutela, valorizzazione e riqualificazione del paesaggio ivi compreso quanto definito al precedente comma 1 dell'art. 3;
  - l'art. 3 comma 3 lett. d) dell'Accordo di copianificazione stabilisce che l'Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di cui al Capo II della LR. 20/2009, *«attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR»*;

- l'Accordo stabilisce altresì che il PPTR è comunque oggetto di verifica congiunta della Regione e del Ministero con cadenza non superiore a cinque anni;
- l'articolo 104 delle NTA del PPTR stabilisce, al comma 4, che «*la necessità di sottoporre il PPTR a revisione dovrà prendere avvio da una apposita valutazione degli indicatori di monitoraggio, argomentando in modo specifico le interrelazioni tra gli esiti del monitoraggio stesso e le modifiche che si intendono apportare sia che si tratti di variazioni ai sensi dell'articolo 2c. 8 della LR 20/2009*»;

**RILEVATO che** il numero degli strumenti urbanistici generali adeguati/conformi al PPTR risulta ad oggi esiguo (11 PUG/PRG sono adeguati/conformi al PPTR, per 6 PUG la procedura di compatibilità/conformità al PPTR è in fase di chiusura, per 19 PUG/PRG la procedura di compatibilità/conformità al PPTR è in corso);

**CONSIDERATO CHE** le principali problematiche che si sono verificate in fase di attuazione del PPTR e su cui si ritiene di individuare misure correttive riguardano:

- interventi di nuova edificazione in zone omogenee A, B e C (con piani attuativi/esecutivi non ancora interamente attuati) all'interno di maglie urbanisticamente edificate e del tutto urbanizzate. L'attuale formulazione dell'art. 106 delle NTA del PPTR comporta che un lotto ancora ineditato, ricadente in un comparto urbanisticamente definito per effetto della esecuzione sia pure parziale del piano attuativo, non possa essere oggetto di un intervento edificatorio qualora ricada in un'area tutelata dal PPTR soggetta ad una disciplina d'uso che non ammette la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia. In siffatti casi il divieto in questione, piuttosto che tutelare l'area interessata, potrebbe produrre un effetto inverso, giacché in maglie ormai quasi completamente costruite, già servite da adeguate opere di urbanizzazione, la conservazione di un lotto ineditato potrebbe costituire un degrado al paesaggio, anziché una valorizzazione;
- interventi di nuova edificazione in aree "escluse" ai sensi dell'art. 142 comma 2 del D. Lgs 42/2004 e individuate come "Territori costieri" (art. 142 c.1 del Codice) e come "Immobili ed aree di notevole interesse pubblico" (art. 136 del Codice). La disciplina d'uso delle schede PAE determina la non ammissibilità di un intervento edificatorio, anche qualora gli approfondimenti prodotti dal Comune per la delimitazione e la rappresentazione delle aree di cui al comma 2 dell'art. 142 del Codice potrebbero determinare proposte di rettifica o integrazione di tale disciplina;
- interventi relativi ad impianti di depurazione già esistenti, circoscritti all'attuale sedime dell'impianto, o interventi di realizzazione di opere complementari necessarie al corretto funzionamento delle reti idriche fognarie. Alcune tipologie di tali interventi non sono ammesse dalle norme tecniche di attuazione dei beni paesaggistici e/o ulteriori contesti paesaggistici in cui ricadono. Questa circostanza comporta nella maggior parte dei casi la necessità del ricorso a procedure in deroga alle norme paesaggistiche ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR;
- interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e opere di difesa. Ove non inseriti in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica risultano in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 46 delle NTA del PPTR relative ai "Fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche". Questa circostanza comporta nella maggior parte dei casi la necessità del ricorso a procedure in deroga alle norme paesaggistiche ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR.

#### **CONSIDERATO ALTRESÌ CHE**

- l'art. 79 delle NTA del PPTR non riporta nell'elenco di cui al comma 1, tra le specifiche discipline d'uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, il chiaro e inequivocabile richiamo alla disciplina d'uso contenuta nelle "schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso dei singoli vincoli", cosiddette PAE;
- per le aree soggette a vincolo idrogeologico individuate come ulteriori contesti delle componenti idrogeologiche le NTA del PPTR non recano Misure di salvaguardia e di utilizzazione;

#### **RITENUTO NECESSARIO**

- definire idonee forme di coordinamento delle diverse competenze interne o esterne alla amministrazione

- regionale, utili a popolare gli indicatori di monitoraggio secondo quanto previsto dall'articolo 102 c. 3 delle NTA del PPTR, attraverso la costituzione di una Cabina di Monitoraggio, il cui funzionamento sarà disciplinato mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90;
- individuare le proposte di misure correttive volte al superamento delle problematiche che si sono verificate in fase di attuazione del PPTR;
  - definire modalità e procedure per l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 7, comma 4. della L.R. n. 4/2013, delle ricognizioni del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione in base agli allineamenti definitivi del Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con DGR n. 819 del 2/05/2019;
  - individuare le Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCP Vincolo idrogeologico anche alla luce della disciplina contenuta nel Regolamento Regionale 9/2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
  - proporre, per quanto sopra, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali la modifica/integrazione delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Territoriale, ai fini di superare le criticità e problematiche emerse in fase di attuazione del PPTR, attivando la procedura per l'aggiornamento e revisione del PPTR prevista dall'Accordo di copianificazione sottoscritto dal Mibact e dalla Regione Puglia in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 15 della L. 241/1990.

#### **SI PROPONE DI:**

- costituire, ai fini di quanto previsto dall'art. 102 delle NTA del PPTR, una Cabina di Monitoraggio, il cui funzionamento sarà disciplinato mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, composta dai seguenti membri o loro delegati:
  - il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in rappresentanza dell'Osservatorio Regionale per la qualità dei paesaggi e per i beni culturali, che coordina;
  - il Dirigente del Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria;
  - il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, competente in materia di VAS;
  - l'Autorità Ambientale della Regione Puglia;
  - il Direttore Generale dell'Arpa Puglia;
  - il Segretario Regionale del Mibac;
  - il Soprintendente per la Città Metropolitana di Bari;
  - il Soprintendente per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - il Soprintendente per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
- attivare la procedura per l'aggiornamento e revisione del PPTR prevista dall'Accordo di copianificazione sottoscritto dal Mibact e dalla Regione Puglia in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, e dell'art. 15 della L. 241/1990;
- dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di sottoporre al Comitato tecnico, di cui alle DGR n. 1371 del 10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015, le problematiche emerse in fase di attuazione del PPTR;
- dare mandato alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria di sottoporre al Comitato tecnico, di cui alle DGR n. 1371 del 10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015, le proposte di:
  - disciplina degli interventi di nuova edificazione in zone omogenee A, B e C (con piani attuativi/ esecutivi non ancora interamente attuati) all'interno di maglie urbanisticamente edificate e del tutto urbanizzate;
  - integrazione dell'art. 3 dell'Accordo di Copianificazione al fine di introdurre modalità di semplificazione della procedura di revisione delle schede PAE nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 38 c. 5 delle NTA del PPTR;
  - disciplina degli interventi relativi ad impianti di depurazione già esistenti, circoscritti all'attuale sedime dell'impianto, o interventi di realizzazione di opere complementari necessarie al corretto funzionamento delle reti idriche fognarie;

- disciplina degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e opere di difesa, che non sono inseriti in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica;
- modifica dell'art. 79 delle NTA del PPTR, richiamando nell'elenco di cui al comma 1, tra le specifiche discipline d'uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quella contenuta nelle "schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso dei singoli vincoli", cosiddette PAE;
- aggiornamento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 4/2013, delle ricognizioni del PPTR in base agli allineamenti definitivi del Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con DGR n. 819 del 2/05/2019
- individuazione delle Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCP Vincolo idrogeologico anche alla luce della disciplina contenuta nel Regolamento Regionale 9/2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"

Il presente provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4, comma 4, lett. a) e k) della l.r. n. 7/1997.

#### **Copertura finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 118/2001 e smi e della l.r. n. 28/01 e smi**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze dell'istruttoria come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### **La Giunta**

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dai funzionari e dal Direttore del Dipartimento;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge

#### **DELIBERA**

- di **approvare** la relazione dell'Assessore proponente che qui si intende integralmente riportata e trascritta e, per l'effetto
- di **costituire**, ai fini di quanto previsto dall'art. 102 delle NTA del PPTR, una Cabina di Monitoraggio, il cui funzionamento sarà disciplinato mediante accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, composta dai seguenti membri o loro delegati:
  - il Dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio in rappresentanza dell'Osservatorio Regionale per la qualità dei paesaggi e per i beni culturali, che coordina;
  - il Dirigente del Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria;
  - il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, competente in materia di VAS;
  - l'Autorità Ambientale della Regione Puglia;
  - il Direttore Generale dell'Arpa Puglia;
  - il Segretario Regionale del Mibac;
  - il Soprintendente per la Città Metropolitana di Bari;
  - il Soprintendente per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia;
  - il Soprintendente per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto.
- di **attivare** la procedura per l'aggiornamento e revisione del PPTR prevista dall'Accordo di copianificazione sottoscritto dal Mibact e dalla Regione Puglia in data 16 gennaio 2015, ai sensi dell'art. 143, comma 2 del Decreto Legislativo n. 42/2004, e dell'art. 15 della L. 241/1990;

- di **dare mandato** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio di sottoporre al Comitato tecnico, di cui alle DGR n. 1371 del 10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015, le problematiche emerse in fase di attuazione del PPTR;
- di **dare mandato** alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio e al Servizio Pianificazione strategica ambiente, territorio e industria di sottoporre al Comitato tecnico, di cui alle DGR n. 1371 del 10/07/2012 e DGR n. 945 del 12/05/2015, le proposte di:
  - disciplina degli interventi di nuova edificazione in zone omogenee A, B e C (con piani attuativi/ esecutivi non ancora interamente attuati) all'interno di maglie urbanisticamente edificate e del tutto urbanizzate;
  - integrazione dell'art. 3 dell'Accordo di Copianificazione al fine di introdurre modalità di semplificazione della procedura di revisione delle schede PAE nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 38 c. 5 delle NTA del PPTR;
  - disciplina degli interventi relativi ad impianti di depurazione già esistenti, circoscritti all'attuale sedime dell'impianto, o interventi di realizzazione di opere complementari necessarie al corretto funzionamento delle reti idriche fognarie;
  - disciplina degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e opere di difesa, che non sono inseriti in un organico progetto esteso all'intera unità idrografica;
  - modifica dell'art. 79 delle NTA del PPTR, richiamando nell'elenco di cui al comma 1, tra le specifiche discipline d'uso da applicare sugli immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quella contenuta nelle "schede di identificazione e definizione della specifica disciplina d'uso dei singoli vincoli", cosiddette PAE;
  - aggiornamento, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della L.R. n. 4/2013, delle ricognizioni del PPTR in base agli allineamenti definitivi del Quadro di Assetto dei Tratturi approvato con DGR n. 819 del 2/05/2019
  - individuazione delle Misure di salvaguardia e di utilizzazione dell'UCP Vincolo idrogeologico anche alla luce della disciplina contenuta nel Regolamento Regionale 9/2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico"
- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P., nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione Trasparente" del sito web istituzionale.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
ANTONIO NUNZIANTE